

CAPITOLATO D'ONERI DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELLE AZIONI PROMOSSE DALLA PROVINCIA DI SIENA

ART. 1 – OGGETTO e AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di informazione, comunicazione e di promozione delle azioni promosse dalla Provincia di Siena, l'aggiornamento del sito internet e della rete intranet della Provincia nonché il Coordinamento di tutte le attività di comunicazione e informazione e pubblicizzazione per i quali saranno richieste, nello specifico, le seguenti prestazioni:

a) La Predisposizione di un Programma delle iniziative di comunicazione, a tre mesi dall'affidamento dell'incarico, che definisca gli obiettivi e la strategia di comunicazione integrata; pianifichi le attività; descriva le singole azioni, i mezzi da utilizzare; proponga il budget e programmi le attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle azioni.

Tali prestazioni, includono:

- la fase di brief (ricevimento del *briefing* e successivo *debriefing*); la definizione degli obiettivi e della strategia di comunicazione;
- la finalizzazione della proposta scelta, sia nella forma che nei contenuti;
- la gestione generale e di coordinamento di tutte le fasi di realizzazione della proposta creativa;
- la trasmissione degli impianti di stampa agli editori e/o alle concessionarie e comunque tutto il lavoro necessario per arrivare all'approvazione da parte della Provincia e alla successiva divulgazione delle campagne pubblicitarie, pianificate su mezzi *tabellari* (stampa quotidiana e periodica e relativi allegati);
- banner su siti web, annunci pubblicati in forma digitale su testate online;
- Pianificazione e organizzazione interviste con radio, tv e quotidiani locali e regionali relative all'attività della provincia e ai suoi organi di vertice;
- radiocomunicati e telecomunicati da diffondere su reti televisive, siti web e ogni altro mezzo che possa veicolare messaggi pubblicitari;
- Organizzazione conferenze stampa, redazione comunicati stampa e contenuti editoriali della Provincia Redazione testi destinati a trasmissioni radio-televisive e consulenza nelle fasi di montaggio/produzione delle stesse;
- il controllo qualitativo e quantitativo dell'esecuzione della diffusione delle campagne pubblicitarie da parte dei mezzi;
- coadiuvare la Provincia nelle trattative con i mezzi e i fornitori in modo da consentire la contrattualizzazione da effettuarsi direttamente dalla Provincia stessa;
- coadiuvare la Provincia nella fase del controllo sulle fatturazioni di mezzi, fornitori e terzi in genere;
- l'aggiornamento del sito internet istituzionale e della rete intranet della Provincia, nonché l'implementazione di nuove sezioni

Nella stesura del predetto programma si dovrà tenere conto delle risultanze riportate nella ricerca sul consumo e l'uso dei media nella Provincia di Siena effettuato dal Centro CIRCaP dell'Università degli studi di Siena (allegato)

Tutte le suddette prestazioni dovranno essere svolte nel rispetto degli "Elementi di immagine coordinata" adottati dalla Provincia di Siena;

Le prestazioni sopra elencate dovranno essere rese a corpo e saranno remunerate con un corrispettivo fisso a forfait.

Inoltre, la Provincia potrà prevedere l'opzione di affidare, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, sulla base delle effettive esigenze e subordinatamente al reperimento delle risorse finanziarie, altri servizi complementari non compresi nel contratto, sulla base dell'art. 57 comma 5 del Dlgs 163/2006.

Tali prestazioni dovranno essere rese con le modalità riportate nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario.

I professionisti (in numero minimo di tre) che svolgeranno le prestazioni di cui al presente capitolato, dovranno essere in possesso, ciascuno, di:

- Laurea in Scienze della comunicazione o in Relazioni pubbliche o equipollenti;
- iscrizione all'Ordine dei giornalisti, elenco professionisti o pubblicitari;

Il professionista indicato come coordinatore del gruppo di lavoro dovrà inoltre avere conseguito master di specializzazione nel settore della comunicazione e dell'informazione.

b) L'importo del servizio posto a base di gara è definito come segue:

-importo complessivo nel biennio, a base di gara, soggetto a ribasso: € 273.950,00 Iva esclusa corrispondente ad un importo annuo a base di gara di € 136.975,00. Iva esclusa.

Il corrispettivo è determinato a corpo ai sensi dell'art. 82, co.2, lett.b) del D.Lgs. n.163/2006;

Si precisa che, trattandosi di servizi esclusivamente di natura intellettuale ancorchè resi presso la sede della Provincia, si prescinde dalla predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26, co. 3, del D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e dalla conseguente stima dei costi della sicurezza.

ART. 2 – DOCUMENTI E PREZZI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Quanto espresso nell'offerta presentata costituirà le condizioni che saranno trasfuse nel contratto, a seguito di aggiudicazione e vincola l'aggiudicatario a mantenerle inalterate per tutta la durata del periodo di affidamento.

Sono pertanto parte integrante del contratto d'appalto, oltre il presente Capitolato d'Oneri, i servizi con le caratteristiche e le modalità di esecuzione, specificamente proposte dall'aggiudicatario ed il prezzo offerto. L'aggiudicatario sarà remunerato per le prestazioni rese a corpo in base al prezzo specificato nell'offerta.

Con il prezzo offerto, l'aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire il servizio in appalto compiuto in ogni sua parte, incluso a titolo esemplificativo, le spese previdenziali ed assistenziali, i costi relativi alla gestione e agli utili d'impresa. Si precisa che nei prezzi offerti in sede di gara saranno

ritenuti inclusi i costi relativi alle trasferte presso le sedi della Provincia e nei luoghi di svolgimento del servizio.

ART. 3 – ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

A seguito della comunicazione di aggiudicazione provvisoria ed entro il termine che sarà fissato dalla Provincia, il provvisorio aggiudicatario dovrà, a pena di revoca dell'aggiudicazione, far pervenire la documentazione richiesta ai sensi di legge. Qualora l'aggiudicatario non produca quanto richiesto, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati con l'offerta, la Provincia procederà all'aggiudicazione provvisoria della gara al secondo classificato, rivalendosi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta.

ART. 4 - STIPULA E DURATA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 13, del Codice mediante forma pubblica amministrativa a cura del Segretario provinciale (ufficiale rogante).

Dalla data di sottoscrizione del contratto decorrerà il periodo di affidamento dell'appalto che avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi.

La Provincia si riserva, nel triennio successivo alla stipula del contratto iniziale, la facoltà di affidare, ai sensi dell'art. 57, comma 5, sub b) del D.Lgs. n.-163/2006, all'aggiudicatario, mediante procedura negoziata, la ripetizione per ulteriori tre anni, di servizi analoghi a quelli della presente gara, conformemente ai patti contrattuali e al progetto di base elaborato in sede di offerta.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di avviare il servizio in pendenza della formalizzazione del contratto, immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva. In tal caso la data di avvio delle prestazioni sarà riportata nel contratto come termine iniziale del periodo di affidamento.

ART. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE

Luoghi di esecuzione del contratto sono il territorio italiano in cui sarà ritenuto necessario svolgere attività di informazione e comunicazione, in coerenza con il principio di cui all'art. 3 del Disciplinare di gara.

La presenza fisica e gli incontri operativi con le strutture della Provincia, si dovranno svolgere presso le sedi istituzionali in cui sono collocate tali strutture, ovvero in ogni altro luogo sia ritenuto opportuno dalla Provincia per la migliore realizzazione delle attività di informazione e comunicazione.

ART. 6 - INDICAZIONI OPERATIVE

Ai fini di assicurare massima efficacia e fluidità dei rapporti reciproci nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, al momento della stipula del contratto la Provincia designerà un referente, mentre l'aggiudicatario indicherà un coordinatore operativo del Gruppo di lavoro multidisciplinare. Le interazioni con il personale degli Uffici della Provincia dovranno essere concordate e condivise con il referente.

La Provincia si riserva, ad integrazione di quanto previsto nel presente Capitolato, l'insindacabile facoltà di emettere ulteriori indicazioni e specificazioni operative circa le

modalità di effettuazione delle singole attività di informazione e comunicazione, anche in relazione a specifiche esigenze promozionali.

Alla Provincia in ogni caso è riservata la scelta ed il coordinamento delle parti che compongono il prodotto finale dell'attività creativa, la verifica delle elaborazioni, nonché la facoltà di richiedere modifiche e/o integrazioni ai progetti creativi. Per consentire l'esercizio di tale facoltà, l'aggiudicatario si impegna a presentare tempestivamente nel corso dell'esecuzione tutta la documentazione, i progetti, il materiale letterario e le immagini da utilizzare, assicurando l'esecuzione delle modifiche che la Provincia riterrà di richiedere.

Per l'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario sarà tenuto ad utilizzare gli "Elementi di immagine coordinata" adottati dalla Provincia. Tali Elementi non potranno essere oggetto di alcuna modifica che non sia condivisa con il referente indicato dalla Provincia medesima.

ART. 7 - GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi che va ad assumere con il presente atto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, l'appaltatore dovrà costituire la cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 113 del D.Lgs n° 163/2006, [eventualmente ridotta del 50% ai sensi art. 40 comma 7 del D. Lgs n° 163 del 12.04.2006] mediante polizza fidejussoria assicurativa o fideiussione bancaria o garanzia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La fideiussione deve:

- a) indicare testualmente il seguente oggetto: "Implementazione del servizio di informazione e comunicazione delle azioni promosse dalla Provincia di Siena" – *fideiussione quale cauzione definitiva richiesta all'art. 7 del Capitolato d'onori*;
- b) in relazione all'appalto in oggetto garantire il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni, nonché essere incondizionata e irrevocabile;
- c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice Civile;
- d) prevedere che il pagamento dell'importo garantito avvenga non oltre quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice, inoltrata a mezzo lettera raccomandata A/R.

La garanzia fidejussoria sarà progressivamente e proporzionalmente svincolata a misura del regolare avanzamento dell'esecuzione, come constatato dalle verifiche di conformità periodiche di cui al successivo art. 8, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state adempiute, a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità del servizio prestato.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La mancata costituzione della garanzia di esecuzione del contratto determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 6 del Disciplinare di gara.

Nel caso di proroga dell'appalto in conformità al precedente art. 4, la garanzia di cui al presente articolo dovrà essere ricostituita integralmente, nella stessa misura percentuale e con le stesse modalità, per tutta la durata della proroga.

ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Le prestazioni oggetto del presente appalto richiederanno un'esecuzione continuativa per l'intera durata contrattuale e pertanto sarà necessaria una verifica di conformità in corso d'opera dell'attività svolta. La verifica di conformità sarà eseguita almeno semestralmente dal Dirigente del Servizio Staff di Presidenza, fermo restando che la Provincia si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato.

Con la verifica di conformità dovrà essere accertata periodicamente la piena e regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Solo al termine del periodo contrattuale sarà rilasciato il certificato di verifica di conformità.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ' E OBBLIGHI

L'Aggiudicatario è tenuto:

- ad eseguire le prestazioni contrattuali a regola d'arte ed usando la migliore diligenza professionale, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi e della qualità delle prestazioni, in considerazione delle indicazioni impartite dalla Provincia e dei fini d'interesse pubblico della stessa;
- a rispettare la normativa comunitaria e nazionale applicabile all'oggetto del contratto;
- a non apportare variazioni al servizio offerto, senza la preventiva approvazione della Provincia: in particolare garantire il mantenimento della qualità del servizio, anche in caso di mutamento dell'organigramma del gruppo di lavoro, quale dichiarato in sede di offerta. Tutte le modifiche all'organigramma dichiarato in sede di offerta dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia, illustrandone le motivazioni e da quest'ultima dovranno essere approvate. La pendenza dell'autorizzazione della Provincia non esonera l'aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni assunte e non costituisce motivo legittimo di sospensione o dilazione della prestazione del servizio.

L'Aggiudicatario prende atto che la sottoscrizione ed esecuzione del contratto comportano la cessione a titolo definitivo alla Provincia di ogni e qualsiasi diritto di utilizzazione economica sulle ideazioni ed elaborazioni creative da lui realizzate in esecuzione del contratto, che siano state prescelte ed utilizzate dalla Provincia per le campagne di informazione, comunicazione, pubblicitarie ed altra attività oggetto del contratto stesso.

Saranno inoltre a carico dell'aggiudicatario gli oneri e gli obblighi conseguenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e l'assunzione in proprio di ogni responsabilità in caso di infortuni. Risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo alla Provincia o a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nell'esecuzione delle prestazioni stabilite. A tale riguardo l'aggiudicatario è comunque obbligato ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

La Provincia provvederà alla fornitura, senza alcun onere a carico dell'aggiudicatario, di n. 3 idonee stazioni di lavoro dotate di personal computer e di telefono.

- ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n.163/2006, l'aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.

La Provincia procederà alla verifica della regolarità contributiva previa acquisizione d'ufficio del Documento Unico sulla Regolarità Contributiva (DURC). Qualora dovesse essere accertata anche una parziale inadempienza, la Provincia avrà diritto a sospendere immediatamente ogni pagamento, fino a quando l'aggiudicatario, che non potrà sospendere le proprie prestazioni, non avrà prodotto idonea documentazione probatoria dell'assolvimento degli obblighi. Per i ritardi nei pagamenti derivanti dalle suddette circostanze, l'aggiudicatario non potrà richiedere danni o interessi.

ART. 10 - OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti della normativa, in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, la Provincia, in qualità di titolare, nomina l'aggiudicatario responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

L'Aggiudicatario, in quanto responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. 196/2003.

In particolare si impegna a:

- a) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- b) nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- c) adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/2003;

Tale obbligo permane anche successivamente alla conclusione delle prestazioni e servizi resi a titolo contrattuale.

Al termine del contratto, l'aggiudicatario si obbliga a consegnare alla Provincia tutte le copie di dati o informazioni gestiti e trattati nell'ambito dell'erogazione dei servizi fino ad allora resi. L'aggiudicatario risponderà per ciascun evento nel caso di danno causato, o ad esso riconducibile, per mancata applicazione o adempimento delle prescrizioni di sicurezza, riservatezza e tutela dei dati personali.

ART. 11 – INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini prestabiliti dalla Provincia per l'esecuzione di prestazioni programmate, sarà applicata una penale pari allo 0,1% del valore annuale del contratto.

Di norma, il ritardo rispetto ai termini suddetti oltre i 5 giorni potrà costituire causa di espressa risoluzione del contratto, salvo che in sede di programmazione la Provincia non ritenga di stabilire limiti inferiori in relazione alla tipologia ed importanza di specifiche prestazioni (es. le conferenze stampa dovranno essere di immediata esecuzione al momento della loro programmazione nei modi, luoghi e date stabilite).

Per qualsiasi difformità riscontrata nella pubblicazione o realizzazione sui mezzi tabellari di cui all'art. 3 del Disciplinare di gara delle iniziative programmate, rispetto alla bozza validata dalla Provincia, sarà applicata una penale pari allo 0,2% del valore annuale del contratto, oltre l'obbligo di provvedere tempestivamente a proprie cure e spese alla rettifica con una seconda pubblicazione o realizzazione in cui, se ritenuto necessario dalla Provincia, l'aggiudicatario dovrà anche dichiarare la responsabilità del proprio errore. Lo stesso avverrà per qualsiasi difformità riscontrata nella pubblicazione sul sito web o sulla rete intranet degli aggiornamenti richiesti o per l'implementazione grafica, rispetto al testo, alle immagini e alla forma comunicati o comunque validati dai referenti della Provincia.

Costituiscono causa di risoluzione espressa del contratto i seguenti casi:

- perdita dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, per la partecipazione alla presente procedura di gara;
- cessione parziale o totale del contratto.

Per ciascuno dei suddetti casi di risoluzione del contratto, o comunque a causa di altre inadempienze per cui la legge preveda la risoluzione contrattuale, la Provincia potrà rivolgersi ad altra Società, interpellando innanzitutto i concorrenti alla presente procedura di gara secondo l'ordine di graduatoria delle offerte, ed obbligando l'inadempiente a sostenere anche la maggiore spesa sostenuta rispetto all'importo stabilito contrattualmente, oltre alla possibilità di intraprendere qualsiasi azione legale che la legge preveda. Per ogni inadempimento, prima di procedere all'applicazione della penale o alla risoluzione del contratto, la Provincia ha l'obbligo di richiedere e di valutare le ragioni del mancato adempimento del fornitore anche in contraddittorio.

Le somme dovute da quest'ultimo a titolo di penale saranno automaticamente trattenute dalla Provincia sugli importi da essa dovuti a titolo di corrispettivo. In caso di insufficienza nel credito del fornitore, la Provincia si soddisferà sulla cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni contrattuali.

ART. 12 - PAGAMENTI

I pagamenti delle prestazioni da rendersi a corpo, di cui all'art 1 del presente capitolato, saranno effettuati in rate mensili, a fronte della presentazione, a corredo della fattura, di una relazione sulle attività realizzate nel relativo periodo di riferimento e previa la conseguente e positiva verifica di conformità periodica.

Il primo mese di riferimento decorre dalla data di stipula del contratto, oppure dalla data del verbale di avvio anticipato delle prestazioni, come previsto dall'art. 4 del presente capitolato.

L'aggiudicatario dovrà emettere regolari fatture indirizzate alla Provincia di Siena –

Il pagamento del compenso avverrà, salvo diversa richiesta scritta, mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'aggiudicatario nella fattura. Le

commissioni bancarie di bonifico applicate dall'istituto cassiere della Provincia, saranno addebitate al creditore decurtandole dal compenso dovuto. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

I pagamenti restano subordinati alle verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n.602/1973.

ART. 13 - DIRITTO DI RECESSO

La Provincia ha facoltà di recedere in ogni momento dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compreso la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso all'aggiudicatario sarà riconosciuto il pagamento dei servizi eseguiti, purché regolarmente effettuati, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

È fatto divieto all'aggiudicatario di recedere dal contratto con la Provincia.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI, DIVIETO DI CESSIONE E FORO COMPETENTE

Le spese, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti il contratto sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario. E' vietato cedere, anche parzialmente, il contratto derivante dall'aggiudicazione del servizio oggetto del presente capitolato, a pena di nullità.

Per qualsiasi controversia inerente il presente capitolato ed il contratto derivante, ove l'ente Provincia di Siena fosse attore o convenuto, sarà competente in via esclusiva il Foro del tribunale di Siena.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato d'oneri e nel Disciplinare di gara. In tutti i casi di contestazione o di contenzioso, che dovessero sorgere tra la Provincia e l'aggiudicatario a causa di possibili indeterminazioni o contraddizioni tra le condizioni espresse dal presente Capitolato d'oneri e dal Disciplinare di gara rispetto al contenuto dell'offerta tecnica, od in generale della documentazione d'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, è sancita la prevalenza di quanto previsto nel presente Capitolato d'oneri e nel Disciplinare di gara, con la sola eccezione delle condizioni migliorative che la Provincia potrà pretendere dall'aggiudicatario con riferimento a quanto proposto ed offerto in sede di gara.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara si fa riferimento al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006) e ad ogni altra disposizione vigente in materia.